

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame di professione di assistente specializzata / assistente specializzato in cure psichiatriche e assistenza¹

del

(modulare con esame finale)

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

1. DISPOSIZIONI GENERALI**1.1 Scopo dell'esame**

Obiettivo dell'esame federale di professione è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

1.2 Profilo professionale**1.21 Campo d'attività**

Gli assistenti specializzati in cure psichiatriche e assistenza prestano cure e assistenza adeguate ai clienti con disturbi di salute mentale in diverse strutture ambulatoriali e ospedaliere del settore sociosanitario.

1.22 Principali competenze operative professionali

Gli assistenti specializzati in cure psichiatriche e assistenza organizzano le attività quotidiane assieme ai clienti e li aiutano ad affrontare le conseguenze della loro malattia facendo leva sulle loro risorse. Grazie alle conoscenze approfondite nel campo delle sindromi psichiatriche e del loro trattamento sono in grado di capire a fondo il mondo in cui vivono le persone affette da disturbi mentali.

Gli assistenti specializzati in cure psichiatriche e assistenza collaborano all'elaborazione, applicazione e valutazione dei piani di cura o di trattamento, li documentano e formulano proposte di modifica. Assumono compiti delegati dalle persone di riferimento e intrattengono un rapporto di rispetto con i clienti e i loro familiari nella propria attività professionale quotidiana.

¹In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

Gli assistenti specializzati in cure psichiatriche e assistenza sono consapevoli delle specificità del loro campo professionale e ne tengono conto nel loro operato. Tra queste specificità rientrano in particolare il ruolo della psichiatria nella società, le condizioni legali specifiche al settore, le situazioni di particolare pericolo, la gestione della riluttanza e della coercizione nonché la complessità dei processi di reintegrazione.

Gli assistenti specializzati in cure psichiatriche e assistenza collaborano con il team di cura e assistenza o con il team terapeutico. Conoscono il proprio ruolo professionale e quello dei membri del team. Valutano in modo critico il proprio modo di lavorare, adeguano di conseguenza il proprio atteggiamento e la propria attività e formulano proposte per ottimizzare la collaborazione all'interno del team. Si assumono la responsabilità del loro sviluppo personale e professionale e apportano le loro conoscenze professionali nell'accompagnamento delle persone in formazione.

Le competenze operative degli assistenti specializzati in cure psichiatriche e assistenza con attestato professionale federale sono descritte in modo dettagliato nell'allegato alle direttive inerenti al regolamento d'esame. Esse descrivono le capacità di cui devono dar prova i candidati all'esame di professione. L'ambito di competenza e impiego degli assistenti specializzati in cure psichiatriche e assistenza con attestato professionale federale è stabilito dalle aziende.

1.23 Esercizio della professione

Gli assistenti specializzati in cure psichiatriche e assistenza forniscono le loro prestazioni in modo autonomo nell'ambito delle competenze operative acquisite, delle condizioni quadro legali e delle disposizioni aziendali.

1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

Grazie alle loro competenze approfondite, gli assistenti specializzati in cure psichiatriche e assistenza forniscono un importante contributo al benessere delle persone con disturbi mentali in strutture ambulatoriali e ospedaliere dell'intera rete di presa in carico del settore socio-sanitario.

1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

- OdASanté, Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario,
- SAVOIRSOCIAL, Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale.

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione per la garanzia della qualità

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio dell'attestato professionale sono affidati a una commissione per la garanzia della qualità (commissione GQ) composta da 7 a 9 membri e nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni. È ammessa la rielezione.
- 2.12 Nella commissione GQ non siedono membri del comitato dell'organo responsabile né rappresentanti dei fornitori dei moduli di formazione.
- 2.13 Il presidente della commissione GQ è nominato dall'organo responsabile. La commissione GQ si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione GQ

- 2.21 La commissione GQ:
- a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame, su riserva dell'approvazione dell'organo responsabile, e le aggiorna periodicamente;
 - b) avanza all'organo responsabile una proposta per la fissazione delle tasse d'esame;
 - c) stabilisce la data e il luogo dell'esame finale;
 - d) definisce il programma d'esame;
 - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame finale;
 - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
 - g) decide l'ammissione all'esame finale e l'eventuale esclusione dallo stesso;
 - h) stabilisce i contenuti dei moduli e i requisiti degli esami di fine modulo;
 - i) verifica i certificati di fine modulo, valuta l'esame finale e delibera il conferimento dell'attestato professionale;
 - j) tratta le domande e i ricorsi;
 - k) controlla periodicamente l'attualità dei moduli, ne dispone l'aggiornamento e determina la durata di validità dei certificati di fine modulo;
 - l) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
 - m) riconosce l'offerta dei moduli dei singoli fornitori;
 - n) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
 - o) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;
 - p) elabora il preventivo e il consuntivo dell'esame e li sottopone per approvazione all'organo responsabile.
- 2.22 La commissione GQ può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame finale si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione GQ può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame finale e la relativa documentazione.

3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame finale è pubblicato almeno dieci mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - l'ufficio d'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- le copie dei certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza;
- l'indicazione della lingua d'esame;
- la copia di un documento d'identità con fotografia;
- l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)².

3.3 Ammissione

- 3.31 All'esame finale è ammesso chi:
- è in possesso di uno dei seguenti attestati:
 - attestato federale di capacità come operatrice sociosanitaria/operatore sociosanitario,
 - attestato federale di capacità come operatrice socioassistenziale/operatore socioassistenziale (ad eccezione dell'indirizzo Assistenza all'infanzia),
 - attestato di capacità della Croce Rossa come assistente geriatrico/a (AC CRS),
 - o di una qualifica equivalente;

² La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione GQ o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

e

- b) può attestare almeno due anni di pratica professionale all'80% nella cura e assistenza di persone con disturbi mentali in strutture ambulatoriali o ospedaliere dell'intera rete di presa in carico del settore sociosanitario, con una quota rilevante di problematiche psichiatriche;
- c) dispone dei necessari certificati di fine modulo o delle relative dichiarazioni di equipollenza.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna puntuale del lavoro di riflessione completo.

3.32 Per l'ammissione all'esame finale devono essere presentati i seguenti certificati di fine modulo:

- Modulo A: Cura e assistenza
- Modulo B: Cura e assistenza in situazioni difficili
- Modulo C: Organizzazione della giornata
- Modulo D: Ruolo professionale

Il contenuto e i requisiti dei singoli moduli sono specificati nella descrizione dei moduli dell'organo responsabile (designazione del modulo e requisiti concernenti i certificati di fine modulo). Essa è riportata in appendice alle direttive.

3.33 La decisione in merito all'ammissione all'esame finale è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa dell'attestato professionale e di iscrizione nel registro dei titolari di attestato professionale nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame finale per motivi validi viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.

3.43 Chi non supera l'esame finale non ha diritto ad alcun rimborso.

3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione GQ caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.

3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante l'esame finale sono a carico dei candidati.

4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME FINALE

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame finale ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 12 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno otto settimane prima dell'inizio dell'esame finale. La convocazione contiene:
- il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame finale e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione GQ almeno sei settimane prima dell'inizio dell'esame. La commissione GQ adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a otto settimane prima dell'inizio dell'esame finale.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
- maternità;
 - malattia e infortunio;
 - lutto nella cerchia ristretta;
 - servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione GQ il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false, presentano certificati di fine modulo appartenenti a terze persone o cercano in altri modi di ingannare la commissione GQ non vengono ammessi all'esame finale.
- 4.32 È escluso dall'esame finale chi:
- utilizza ausili non autorizzati;
 - infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame finale deve essere decisa dalla commissione GQ. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione GQ non ha deliberato al riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.
- 4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento dell'attestato professionale.

5. ESAME FINALE**5.1 Parti d'esame**

- 5.11 L'esame finale comprende le seguenti parti intermodulari e dura:

Parte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1 Lavoro di riflessione	scritto	elaborato in precedenza
2 Presentazione del lavoro di riflessione	orale	15 minuti
3 Colloquio professionale	orale	30 minuti
4 Analisi di casi	scritto	4 ore

Lavoro di riflessione: Il candidato riflette su una situazione della propria pratica professionale. La situazione corrisponde al profilo di competenza dell'assistente specializzato/a in cure psichiatriche secondo l'allegato 1 delle direttive. Per affrontare tale situazione si richiede di sapere utilizzare e collegare le competenze operative di diversi campi di competenze operative.

Presentazione del lavoro di riflessione: Il candidato presenta al team di periti il suo lavoro di riflessione seguendo la struttura predefinita. A tal scopo sceglie delle forme di presentazione idonee (lucidi, poster, illustrazioni, handout, ecc.).

Colloquio professionale: Il colloquio professionale si tiene subito dopo la presentazione del lavoro di riflessione. Il team di periti pone domande di precisazione e approfondimento a partire dai contenuti discussi nella documentazione e nella presentazione del lavoro di riflessione. Il candidato illustra il suo modo di agire in un contesto più ampio, indica le correlazioni con altri aspetti del profilo di qualificazione e presenta possibili alternative.

Analisi di casi: Le analisi di casi hanno come oggetto delle situazioni pratiche definite per iscritto dal team di periti e corrispondenti al profilo di qualificazione di assistente specializzato/a in cure psichiatriche e assistenza conformemente all'allegato 1 delle direttive.

Le singole parti d'esame sono disciplinate in modo più dettagliato nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione GQ definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al regolamento d'esame.

5.2 Requisiti per l'esame

- 5.21 La commissione GQ emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione GQ decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame finale viene espressa in note. Si applicano le disposizioni di cui ai punti 6.2 e 6.3 del regolamento.

6.2 Valutazione

- 6.21 Le note delle voci sono espresse con punti interi o mezzi punti, conformemente al punto 6.3.
- 6.22 La nota di una parte d'esame corrisponde alla media, arrotondata a un decimale, delle note delle voci in cui la parte d'esame è suddivisa. Se il metodo di valutazione non contempla note di voci, la nota della parte d'esame viene calcolata direttamente in conformità con il punto 6.3.
- 6.23 La nota complessiva è data dalla media delle note delle singole parti d'esame. Essa è arrotondata a un decimale.

6.3 Valore delle note

Le prestazioni sono valutate con note da 6 a 1. Il 4.0 e le note superiori designano prestazioni sufficienti. Non sono ammesse note intermedie diverse dai mezzi punti.

6.4 Condizioni per il superamento dell'esame finale e per il rilascio dell'attestato professionale

6.41 L'esame finale è superato se la nota di ogni parte d'esame ammonta almeno a 4.0.

6.42 L'esame finale non è superato se il candidato:

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.43 La commissione GQ si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame finale per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene l'attestato professionale federale.

6.44 La commissione GQ rilascia a ogni candidato un certificato d'esame finale dal quale risultano almeno:

- a) la conferma del possesso dei certificati di fine modulo richiesti o delle dichiarazioni di equipollenza;
- b) le note delle singole parti d'esame e la nota complessiva dell'esame finale;
- c) il superamento o il mancato superamento dell'esame finale;
- d) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio dell'attestato professionale.

6.5 Ripetizione

6.51 Chi non ha superato l'esame finale può ripeterlo due volte.

6.52 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.53 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame finale.

7. ATTESTATO PROFESSIONALE, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 L'attestato professionale federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione GQ e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione GQ.

7.12 I titolari dell'attestato professionale sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **Assistente specializzata in cure psichiatriche e assistenza con attestato professionale federale / Assistente specializzato in cure psichiatriche e assistenza con attestato professionale federale**
- **Assistante spécialisée en soins psychiatriques et accompagnement avec brevet fédéral / Assistant spécialisé en soins psychiatriques et accompagnement avec brevet fédéral**
- **Fachfrau in psychiatrischer Pflege und Betreuung mit eidgenössischem Fachausweis / Fachmann in psychiatrischer Pflege und Betreuung mit eidgenössischem Fachausweis**

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- **Certified specialist in psychiatric care and assistance, Federal Diploma of Higher Education**

7.13 I nominativi dei titolari dell'attestato professionale sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Revoca dell'attestato professionale

7.21 La SEFRI può revocare un attestato professionale conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione GQ relative all'esclusione dall'esame finale o al rifiuto di rilasciare l'attestato professionale può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1** L'organo responsabile fissa su richiesta della commissione GQ le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione GQ e i periti.
- 8.2** L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3** Al termine dell'esame la commissione GQ invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9. DISPOSIZIONI FINALI**9.1 Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.



10. EMANAZIONE

Berna,

OdASanté
Organizzazione mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario

Anne-Geneviève Bütikofer
Presidente

Olten,

SavoirSocial
Organizzazione mantello svizzera del mondo del lavoro in ambito sociale

Monika Weder
Presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna,

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi
Vice-direttore
Capodivisione Formazione professionale e continua

